

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente                                                |
| (TO) GRAZIADEI          | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) COTTERLI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) BUONINCONTI        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) QUARTA             | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 26/02/2019

### FATTO

Il ricorrente afferma:

- di avere stipulato con l'intermediario cui è indirizzato il ricorso, il 22 ottobre 2007, un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero per un capitale di € 115.000,00;
- di avere estinto il prestito anticipatamente, e precisamente il 6 settembre 2018, con il versamento di Euro 47.662,62 a titolo di rivalutazione;
- che le caratteristiche del mutuo non erano state illustrate nella fase genetica del rapporto e che anche le clausole contrattuali non offrivano chiarezza con riguardo ai meccanismi di calcolo regolanti l'estinzione anticipata del finanziamento.

Chiede pertanto il rimborso dell'intero importo versato in fase di estinzione anticipata del mutuo.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso avversario, contestando la ricostruzione in fatto proposta dal ricorrente e rivendicando la legittimità della rivalutazione operata; produce – a riprova dell'adempimento degli obblighi di correttezza, trasparenza e informativa nella fase di esecuzione del contratto – due comunicazioni (del marzo 2013 e del marzo 2015) a suo dire inviate al cliente, ove vengono illustrate in generale le caratteristiche del "Mutuo Franchi Svizzeri" ed in particolare i meccanismi che governano l'estinzione anticipata del prestito, di cui all'art. 7 del contratto in contestazione; conclude sostenendo l'assenza di uno squilibrio contrattuale tale da determinare la vessatorietà della clausola, atteso che l'indicizzazione al Franco Svizzero può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente.

## DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto le modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, riportate all'art. 7 del relativo contratto. Detta clausola prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale "restituito" (*rectius*, residuo) vada prima convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e quindi riconvertito in Euro al cambio rilevato il giorno del rimborso e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Ciò posto, si rileva che il tema dei mutui indicizzati al Franco Svizzero stipulati dall'intermediario resistente è stata oggetto di svariate controversie avanti i collegi ABF, in ragione della struttura del contratto e della dichiarata difficoltà per i clienti, di comprenderne i meccanismi e i rischi connessi. Le doglianze via via formulate hanno evidenziato, in particolare, che l'art. 7 del contratto di mutuo, in tema di estinzione anticipata, non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione; analogamente, non è chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero; la clausola, infine, risulta ambigua su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "capitale restituito" e non al "capitale residuo". La questione della legittimità del disposto di cui all'art. 7 del contratto di mutuo è stata quindi sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento, che con le decisioni nn. 4135, 5855, 5874 del 2015 ne ha statuito la nullità, prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente "la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità".

Pertanto, al fine della riformulazione del conteggio di anticipata estinzione, ribadita la nullità della clausola in esame, la presente controversia deve essere decisa applicando i principi sopra enunciati.

Resta fermo il dovere dell'intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso al cliente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicare i propri effetti *ex tunc*.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto tra le parti.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA